



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I



Roma, 10 ottobre 2008

Fasc. n. 016.001.002-44
(da citare nella corrispondenza)

7200600004		
N. 11016/111	10/10/08	
PRESIDENZA	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

e, p.c., Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma

OGGETTO: Indennità di udienza dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. Prescrizione del diritto (seguito nota n. m/dg.Dag. 99639.U del 24.7.2008).

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici giudiziari e facendo seguito alla nota n. m/dg.Dag. 99639.U del 24.7.2008, con la quale questa Direzione Generale si riservava, dopo l'acquisizione di un parere tecnico-giuridico dell'Ufficio Legislativo, di fornire indicazioni in merito al termine di prescrizione per la corresponsione degli arretrati delle indennità di udienza giornaliera ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari (art. 4, co.1 e 2. D. Lgs. 28.7.1989, n. 273), si fa presente quanto segue.

Premesso che alla corresponsione delle indennità ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari che ne facciano richiesta potrà procedersi nel rispetto dei criteri indicati con nota-circolare di questa Direzione Generale n. m/dg.Dag. 113877.U del

4.9.2003, nel caso di specie, nonostante la continuità del rapporto onorario, non appare sussistente, in relazione al pagamento delle indennità di cui trattasi, una causa *debendi* continua e basata su liquidazioni periodiche compatibili con le scadenze temporali richieste dall'art. 2948, comma 4, c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale. Né risultano sussistenti i presupposti delle altre prescrizioni brevi stabilite dagli artt. 2947 e segg. c.c..

Tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere che il diritto all'indennità in questione si prescriva nel termine ordinario di dieci anni, previsto dall'art. 2946 c.c..

Il diritto a percepire la doppia indennità matura, all'esito della doppia udienza giornaliera a cui ha partecipato il magistrato onorario, a decorrere dall'entrata in vigore della relativa norma istitutiva (art. 24 ter D.L. 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4, modificatrice dell'art. 4 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 273), si applica a decorrere dal 21 gennaio 2001.

Si pregano le SS. LL. di diramare la presente nota agli uffici giudiziari del distretto.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio

